



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - dr. Paolo Celentano | - Presidente - |
| - dr. Leonardo Pica | - Consigliere - |
| - dr. Antonio Lepre | - Consigliere – Relatore |

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in persona della Giudice dr.ssa Maria Cristina Rizzi il [REDACTED] e contraddistinta dal n. [REDACTED] iscritto al n. [REDACTED] **del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza [REDACTED] e pendente

TRA

PARTE (codice fiscale [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED])

-appellante-

E

BANCA (codice fiscale [REDACTED]) con sede [REDACTED] [REDACTED] costituitasi in persona del suo procuratore speciale dott. [REDACTED] giusta procura a rogito Notaio [REDACTED] di Padova n. [REDACTED] Rep. [REDACTED] [REDACTED] e rappresentata e difesa dalla [REDACTED] [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) in persona dell'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) nonché dall'Avv. Corrado Mattarelli (codice fiscale [REDACTED])

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Costituendosi telematicamente innanzi a questa Corte [REDACTED] il procuratore *ad litem* dell'appellante, al fine di provare di aver notificato l'atto d'appello alla controparte, ha depositato le copie informatiche per immagine, da lui sottoscritte digitalmente ma non autenticate, delle copie analogiche, non autenticate, della ricevuta di accettazione e delle ricevute di consegna del messaggio di posta elettronica di notifica del presente gravame.

1.2. Dal suo canto, parte appellata, nel costituirsi telematicamente innanzi a questa Corte il [REDACTED] non depositava alcun documento volto a provare di aver ricevuto la notificazione dell'atto d'appello.

1.3. Pertanto, all'esito della prima udienza del processo d'appello, svoltasi [REDACTED] [REDACTED] la Corte segnalava la mancanza della prova informatica della notifica telematica dell'impugnazione.

1.4. Il procuratore *ad litem* della parte appellante non depositava alcun duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata mediante i quali aveva notificato l'appello alla controparte.

2.1. Ora, tenendo conto delle suesposte premesse, va ricordato che, in relazione al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni sul cd. processo civile telematico nei procedimenti civili innanzi ai tribunali e alle corti d'appello d'Italia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598 del 2016, hanno affermato che *«la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per*

l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello».

In quel quadro normativo, ancor oggi vigente nei marginali casi (tra i quali non v'è quello di specie) in cui le disposizioni sul cd. processo civile telematico non siano applicabili, il materiale deposito dell'originale cartaceo (o, se si preferisce, analogico) della citazione in appello, che, per il comb. disp. degli artt. 347, co 1, e 165 c.p.c., l'appellante deve eseguire nel costituirsi nella cancelleria del giudice d'appello (o nei dieci giorni successivi all'ultima notificazione, nel caso in la citazione sia notificata a più persone), ha infatti il precipuo scopo di consentire allo stesso giudice di verificare d'ufficio, in occasione della prima udienza del processo d'appello, *«la regolare costituzione del giudizio»*, secondo quanto previsto dall'art. 350, co. 2, c.p.c., e, *in primis*, l'esistenza, la validità e la data della notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo di secondo grado, dato che è sull'originale cartaceo di questa citazione che l'art. 148 c.p.c. e l'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, prevedono che la relazione della relativa notificazione deve essere apposta. Sicché l'omissione di detto deposito rende la costituzione in giudizio dell'appellante affetta da una nullità iscrivibile nell'orbita di quelle derivanti dalla mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo degli atti processuali, di cui all'art. 156, co. 2, c.p.c., che tuttavia determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c. soltanto qualora non sia sanata prima della chiusura della suddetta udienza – o di quella successiva cui sia eventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessione dell'appellante nel termine entro cui deve intervenire tale sanatoria, la (prima) verifica giudiziale de *«la regolare costituzione del giudizio»* – mediante il deposito precedentemente omesso dell'originale della citazione in appello o da qualche altro fatto che consenta di ritenere comunque tempestivamente raggiunto lo scopo di consentire a tempo debito al giudice d'appello di effettuare detta verifica.

2.2. Coniugando i principi enunciati dalla suddetta pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la disciplina del cd. processo civile telematico, deve quindi ritenersi che anche l'appellante che si costituisca in giudizio con modalità telematiche (come peraltro oggi è obbligatorio, salvo il caso in cui sia impossibile a causa del mancato

o cattivo funzionamento degli strumenti telematici o informatici messi a disposizione degli utenti dal Ministero della Giustizia o per altra causa non imputabile al medesimo appellante) debba fornire al più tardi nel corso della prima udienza del processo d'appello la prova della notificazione all'appellato della citazione mediante la quale l'appello deve essere proposto, giacché, in caso contrario, la sua costituzione in giudizio deve essere considerata irrimediabilmente nulla e il suo appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., salvo il caso in cui alleghi e dimostri di essersi venuto a trovare in una situazione tale da rendergli impossibile fornire detta prova o questa possa essere dal giudice ricavata immediatamente e con un grado di obiettiva certezza analogo a quello dato dal deposito dell'originale cartaceo della citazione in appello (come, ad esempio, nel caso in cui l'appellato abbia depositato una copia della citazione in appello notificatagli che consenta di esaminare anche la relazione della notificazione di tale atto).

2.3. Pertanto, l'appellante, qualora (come nel caso di specie) si costituisca innanzi al giudice d'appello con modalità telematiche dopo aver notificato la citazione introduttiva del processo d'appello alla controparte, deve, al momento della sua costituzione o al più tardi prima della chiusura della prima udienza o comunque delle verifiche che il giudice d'appello deve compiere normalmente in occasione di tale udienza, fornire la prova di tale notificazione depositando telematicamente i duplicati informatici [che, secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. *i*-quinquies), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il cd. codice dell'amministrazione digitale, sono in pratica indistinguibili dai relativi originali informatici], oltre che di detta citazione e dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato *.eml* o *.msg*) del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai fini della notificazione eseguita con modalità telematiche o, quanto meno, della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa (sempre in formato *.eml* o *.msg*), l'esame di quest'ultimo documento informatico essendo normalmente necessario e sufficiente per stabilire se, quando, ad istanza di chi, da chi, a chi ed a quale indirizzo di posta elettronica certificata è stata notificata telematicamente la citazione mediante la quale l'appello deve essere proposto.

2.4.1. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9 della legge 53/1994 stabiliscono infatti che

la prova della notificazione eseguita da un avvocato telematicamente per mezzo della posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-*bis* della stessa legge, in tutti i casi in cui non sia possibile fornirla con modalità telematiche, può e deve essere data mediante il materiale deposito delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al destinatario, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e dell'attestazione del medesimo (o forse anche di altro) avvocato della conformità di tali copie analogiche agli originali informatici da cui sono tratte.

Sicché, argomentando *a contrariis*, deve ritenersi che, qualora sia invece (come oggi normalmente è nei processi civili innanzi ai tribunali e alle corti d'appello) possibile fornire detta prova con modalità telematiche, l'avvocato non possa provvedervi nello stesso (e, nella prospettiva del cd. processo civile telematico, indubbiamente eccezionale e pertanto non consentito se non nei casi tassativamente previsti dalla legge) modo indicato dai suddetti due commi, bensì depositando telematicamente gli originali o i duplicati informatici (in formato *.eml* o *.msg*) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario della notificazione, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna cd. completa.

Il che trova conferma nel quinto comma dell'art. 19-*bis* del provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28 dicembre 2015 (recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34, co. 1, del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, in attuazione dell'art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), che prevede che «*[l]a trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione*», evidentemente riferendosi ai duplicati informatici di queste ricevute.

Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 18, co. 6, del d.m. 44/2011, la ricevuta di

avvenuta consegna deve essere quella cd. completa di cui all'art. 6, co. 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, cioè quella contenente la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato al destinatario e dunque anche dei suoi allegati, l'esame, mediante gli acconci strumenti informatici, del duplicato informatico di una siffatta ricevuta consentirà al giudice di verificare direttamente se, quando, ad istanza di chi, da chi, a chi ed a quale indirizzo di posta elettronica certificata la notificazione telematica è stata eseguita e dunque di stabilirne l'esistenza, la validità e la data, così come sarebbe consentito dall'esame visivo dell'originale analogico dell'atto processuale notificato con modalità non telematiche, in calce al quale, secondo quanto previsto dall'art. 148, co. 1, c.p.c., deve essere apposta la relazione della sua notificazione, e degli atti o documenti che vi devono essere allegati (come, ad esempio, a norma dell'art. 149, co. 2, p. 2, c.p.c., l'avviso di ricevimento dell'atto notificato dall'ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale), mentre l'esame della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per eseguire la notificazione sarà necessario nei soli casi in cui tale messaggio sia stato spedito in un giorno diverso da quello in cui è stato ricevuto e la data della sua spedizione sia rilevante al fine di stabilire la tempestività dell'appello.

2.4.2. Peraltro, deve ritenersi che la prova della notificazione telematica della citazione introduttiva del processo d'appello possa essere fornita entro la chiusura dell'udienza di cui all'art. 350, co. 2, c.p.c., oltre che mediante il deposito telematico da parte di quest'ultimo dei duplicati informatici dei documenti informatici che avrebbe dovuto depositare telematicamente nel costituirsi in giudizio e, in particolare, della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario della notificazione, mediante il – doveroso (adattando al caso in cui la notificazione della citazione in appello sia stata eseguita con modalità telematiche il comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 166 c.p.c.) – deposito telematico da parte dell'appellato del duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata da costui ricevuto, completo dei relativi allegati.

2.4.3. Non può invece ritenersi sufficiente a fornire la prova di detta notificazione telematica la sola eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, nemmeno se accompagnata o seguita dalla non contestazione o dall'esplicita affermazione da parte

del medesimo appellato che la notificazione dell'appello è stata da lui ricevuta e della data in cui ciò è avvenuto, giacché le questioni concernenti l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello postulano la sicura ed obiettiva individuazione della data in cui questo è stato notificato, devono essere rilevate e risolte dal giudice d'appello anche d'ufficio e di esse le parti non possono disporre.

2.4.4. Di conseguenza, deve escludersi anche che la prova della notificazione di una citazione in appello eseguita per mezzo della posta elettronica certificata in forza di quanto disposto dall'art. 3-*bis* della legge 53/1994 che non sia impossibile fornire mediante il deposito telematico dei duplicati informatici del messaggio di posta elettronica certificata notificato al destinatario, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna possa essere fornita mediante il deposito telematico delle copie di documenti cartacei che il depositante, esplicitamente o implicitamente, alleggi essere le copie analogiche di questi documenti, nemmeno se accompagnato o seguito dall'attestazione di un avvocato della loro conformità ai relativi originali e/o seguito dalla non contestazione di tale conformità da parte dell'appellato, o mediante il deposito telematico di documenti informatici che il depositante, esplicitamente o implicitamente, alleggi o esplicitamente attesti essere le copie informatiche di dette copie analogiche.

Infatti, non sussistendo le eccezionali condizioni previste dai predetti commi 1-*bis* e 1-*ter*, la legge non attribuisce agli avvocati i necessari poteri certificativi e, occorrendo verificare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello e non potendo le parti disporre delle relative questioni, non può trovare applicazione l'art. 23 del d.lgs. 82/2005, secondo cui «*[l]e copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta*».

2.4.5. Vero è che, secondo la pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che s'è in precedenza citata, la nullità della costituzione dell'appellante non accompagnata dal materiale deposito dell'originale (cartaceo) della citazione in appello può essere sanata anche dalla mancata contestazione da parte dell'appellato costituitosi in giudizio della conformità all'originale della copia (cartacea) di tale citazione eventualmente prodotta dall'appellante.

Ma quest'affermazione – oltre che evidentemente contrastante con il principio di indisponibilità delle parti delle questioni concernenti l'ammissibilità e la procedibilità delle impugnazioni e giustificabile quindi solo sulla base di considerazioni di carattere eminentemente pratico verosimilmente dipendenti dalle croniche disfunzioni nella tenuta dei fascicoli cartacei da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari italiani alle quali il processo civile telematico dovrebbe porre definitivamente rimedio – è dalla stessa Suprema Corte espressamente limitata al caso in cui la copia (fotografica cartacea) della citazione in appello, eventualmente depositata dall'appellante in luogo dell'originale di quest'atto, comprenda la (copia fotografica della) relazione della relativa notificazione, giacché solo in tal caso il suo esame visivo può consentire al giudice di appurare, con un grado di certezza empirica sicuramente assai elevato, se, come, dove, quando, ad istanza di chi, da chi ed a chi questa è stata eseguita, mentre un analogo grado di certezza in proposito non può essere dato dall'esame visivo della (apparente) copia cartacea (ed evidentemente tanto meno della copia informatica per immagine di una copia cartacea) di una ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, che non consente, nemmeno qualora contenga l'indicazione della denominazione e delle dimensioni dei documenti informatici a tale messaggio allegati, di verificare quale sia il testo di tali documenti.

2.4.6. Le suesposte argomentazioni e le relative conclusioni non possono ritenersi in contrasto con l'indubbiamente assai più "liberale" orientamento espresso dalla Suprema Corte – a proposito della prova della notificazione telematica del ricorso per cassazione e del caso in cui tale prova, nell'impossibilità di fornirla con modalità telematiche, sia stata fornita mediante il deposito di una copia analogica del ricorso senza l'attestazione della sua conformità all'originale prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994 o con un'attestazione priva di sottoscrizione autografa – con la sentenza delle Sezioni Unite 24 settembre 2018, n. 22438, secondo la quale: *«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi)*

depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».

Invero, la stessa Suprema Corte ha tenuto a precisare che questi principi si riferiscono esclusivamente al ricorso per cassazione *«e al contesto della disciplina del giudizio di legittimità non ancora inserito nel sistema del p.c.t.»* e si fondano in definitiva *«sul duplice presupposto (anzitutto materiale, prima ancora che giuridico) della impossibilità per la Corte di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale e della possibilità, invece, della parte destinataria dell'atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale, di poterne operare, o meno, il disconoscimento rispetto alla copia analogica che non sia stata autenticata dal difensore autore dell'atto notificato, in quanto in possesso proprio del suo originale»* (v. Cass., SS.UU., 22438/2018, in motivazione).

Non v'è ragione pertanto di estenderli, sia pur con i necessari adattamenti, al processo d'appello che si svolga innanzi a un tribunale o a una corte d'appello e, in particolare, al caso in cui l'appellante non abbia dato la prova secondo le modalità telematiche normativamente previste dell'eventuale notificazione telematica della citazione introduttiva di tale processo.

Ormai da diversi anni i giudici dei tribunali e delle corti d'appello possono infatti di norma esaminare direttamente, mediante gli appositi strumenti informatici, gli originali o, il che è lo stesso, i duplicati informatici dei messaggi di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (sempreché, ovviamente, siano stati depositati telematicamente dai difensori delle parti, come impone la disciplina del cd. processo civile telematico cui s'è fatto in precedenza

riferimento). Sicché sarebbe, ad avviso di questo Collegio, del tutto irragionevole sottrarre al giudice d'appello tale possibilità fuori dai casi in cui la stessa legge eccezionalmente lo consente in considerazione dell'impossibilità (oggettiva, assoluta e definitiva) per il difensore dell'appellante di depositare telematicamente i duplicati informatici del messaggio di posta elettronica certificata eventualmente utilizzato per la notificazione della citazione introduttiva del processo d'appello e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (cd. completa) e di quelli in cui l'esigenza di consentire al giudice d'appello di verificare direttamente questi documenti informatici sia comunque sostanzialmente soddisfatta, come, ad esempio, deve ritenersi che avvenga nel caso in cui l'appellato abbia depositato telematicamente un duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata notificatogli e dei relativi allegati o in quello in cui l'appellante abbia depositato telematicamente soltanto l'originale o il duplicato informatico della ricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la notificazione della citazione introduttiva del processo d'appello, a tale ricevuta essendo allegati il messaggio di posta elettronica certificata notificato e i relativi allegati, e non sia necessario stabilire la data in cui tale messaggio è stato inviato dal mittente al suo gestore della posta elettronica certificata e dunque a tal fine depositare l'originale o il duplicato informatico della relativa ricevuta di accettazione.

D'altronde, l'eccezionalità dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 22438/2018 e il contrasto con il principio di indisponibilità delle parti delle questioni concernenti la procedibilità e l'ammissibilità delle impugnazioni anche di quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16598/2016 a proposito della possibilità che, sia pur nei ristretti limiti di cui s'è detto in precedenza, la nullità della costituzione dell'appellante derivante dal mancato deposito dell'originale (cartaceo) della citazione in appello sia sanata dalla non contestazione da parte dell'appellato della conformità all'originale della copia (fotografica cartacea) di tale citazione risultano ancor più evidenti se si considera che la stessa Suprema Corte ha poi avuto modo in effetti di ribadire, in relazione ad un caso in cui non veniva in considerazione la disciplina del cd. processo civile telematico, che la prova della notificazione di un atto processuale non può essere desunta dal

comportamento processuale del destinatario e la sua mancanza va rilevata anche d'ufficio, affermando che il ricorso per cassazione, che il ricorrente assuma di aver *«proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente»* (così Cass. 3466/2020).

2.4.7. Non merita di essere seguita la tesi isolatamente sostenuta dall'ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione 15 luglio 2021, n. 20214, secondo la quale l'inosservanza delle norme concernenti la prova della notificazione degli atti per mezzo della posta elettronica certificata non comporta l'inesistenza, bensì la nullità, sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo, di una siffatta notificazione.

Pare infatti a questo Collegio evidente che l'inosservanza delle norme che stabiliscono come la notificazione di un atto processuale va provata comporta che di tale atto non possa tenersi conto ai fini della decisione, cioè che tale atto va considerato, almeno sotto il profilo giuridico, inesistente.

2.4.8. Infine, si ritiene non dirimente quanto affermato, in senso opposto a quanto qui sostenuto, dall'ordinanza della Corte di Cassazione 15 novembre 2022, n. 33601, secondo cui *“la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto”*.

E, infatti, la citata pronuncia n. 16598/2016 delle Sezioni unite afferma espressamente che la produzione della copia (non contestata) dell'atto di citazione notificato in tanto ha effetto sanante in quanto il documento prodotto rappresenti copia non solo della citazione in sé, ma della citazione recante, senza soluzione di continuità, anche la relata di notifica in calce, non potendosi, altrimenti, verificare se l'atto di appello è stato effettivamente notificato e quindi il rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c.: e, nel caso in esame, si è in presenza appunto di una copia/duplicato informatico che, peraltro inevitabilmente, non reca seco alcuna relata di notifica.

In particolare, al par. 7.1.1. della sentenza n. 19698/2016, le Sezioni unite hanno distinto tre ipotesi, specificando che *“atto depositato potrebbe essere rappresentato: a) da una copia dell’originale recante la relata di notificazione completa riguardo al perfezionamento nei confronti del destinatario; b) da una copia recante la relata dell’attività di notificazione dell’ufficiale giudiziario (o dell’avvocato notificante) ma non anche la documentazione del perfezionamento nei confronti del destinatario; c) da una copia non recante la relata di notificazione”*.

In quest’ultimo caso, infatti, la pronunzia esclude esplicitamente la possibilità di ogni sanatoria, poiché l’eventuale non contestazione della conformità della copia all’originale della citazione può avere *“efficacia sanante della irregolarità della costituzione sotto il profilo della conformità dell’atto a quello che gli è stato notificato (...)*. Il detto comportamento può avere, altresì, efficacia sanante anche ai fini di individuare se l’esercizio dell’impugnazione con l’appello è stato tempestivo (...)”, ma non può avere efficacia sanante rispetto al rispetto del termine, previsto dall’art. 347 c.p.c., di costituzione di dieci giorni dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato: e, infatti, se *“l’appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d’ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell’appellante è avvenuta tempestivamente”*.

E’, quindi, questo il sentiero concettuale tracciato dalle sezioni unite, che ricollegano l’effetto sanante della produzione della copia della citazione a seconda che questa rechi o non rechi anche la relata di notifica conseguente, poiché solo in tal caso sarà possibile per il giudice verificare d’ufficio, prima, se l’atto di appello è stato effettivamente notificato e, dopo, se vi è stato o meno il rispetto dell’art. 347 cpc.

Ebbene, nella fattispecie qui decisa, non è stata prodotta alcuna copia della citazione riportante la relata di notifica, per la semplice ragione che ciò sarebbe impossibile, essendo la copia/duplicato prodotta incompatibile, per sua natura, con la possibilità stessa che essa riporti una relata di notifica contestuale al proprio interno.

In buona sostanza, le due fattispecie fattuali, quella informatica e quella cartacea, sono del tutto distinte, poiché in quest’ultima, ai sensi dell’art. 148, co. 1, c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve stendere la relata di notifica *“in calce all’originale e alla*

copia dell'atto", cosa ovviamente impossibile in caso di notifica telematica, come dimostrato dal fatto che, non a caso, del tutto differenti le modalità previste per la relata nel caso dell'art. 149 bis, c.p.c.

E, infatti, nel caso in esame, l'appellante ha depositato copia della citazione e, con distinte produzioni, pdf delle presunte ricevute di accettazione e consegna della email di notifica, riportanti i presunti file allegati dalla email di notifica, ivi compreso il file contenente la relata di notifica: file, ivi compreso quello relativo alla relata di notifica, che è impossibile aprire per l'evidente ragione che non sono stati allegati veramente.

Né, ovviamente, la cosa cambierebbe ove fosse prodotta una citazione comprensiva delle predette ricevute PDF, posto che tale ipotesi presupporrebbe in ogni caso un'evidente attività materiale di collegamento materiale mercé scannerizzazione della prima alle seconde.

In definitiva, la produzione del mero PDF della ricevuta di accettazione e consegna è concettualmente da equiparare in buona sostanza alla terza ipotesi enucleata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite e cioè alla produzione in giudizio della citazione non recante la relata di notificazione, poiché in entrambe le ipotesi si è in presenza di una copia di una citazione orfana della relata di notifica e che comportano, quindi, già l'impossibilità per la Corte di verificare, come è doveroso, il rispetto del termine di cui all'art. 347, c.p.c. Ma, soprattutto, e in via logicamente prioritaria rispetto al controllo del rispetto del termine, nel caso in cui non sia prodotto il duplicato informatico della ricevuta di avvenuta consegna, il problema risiede nell'impossibilità per il giudice di esaminare cosa sia stato effettivamente notificato e, in particolare, se è stato notificato o meno l'atto d'appello. Nell'ipotesi, invece, considerata dalle menzionate sezioni unite, proprio la continuità tra l'atto di appello notificato e la relativa notifica in calce allo stesso (e non contestata) consente al giudice di verificare se quell'atto è stato o meno effettivamente notificato e, conseguentemente, se è stato o meno rispettato il termine di cui all'art. 347 c.p.c.; e ciò proprio perché, come detto, l'atto di appello e la relata di notifica sono presenti nello stesso documento cartaceo, in ossequio agli adempimenti prescritti dall'art. 148 c.p.c.

3.1. Alla stregua di quanto s'è venuto fin qui dicendo, l'appello in esame va dunque dichiarato improcedibile giacché la debita prova della sua notificazione alla

parte appellata non è stata fornita né dall'appellante né dalla parte appellata costituitasi entro la chiusura della prima udienza del processo di secondo grado.

3.2. Nondimeno, la grave mancanza di un adeguato coordinamento tra le norme del codice di procedura civile e quelle concernenti la disciplina del cd. processo civile telematico e la scarsa chiarezza dei dati normativi e del quadro degli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le modalità della prova della notificazione telematica inducono a ritenere sussistenti nella specie quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sua sentenza 19 aprile 2018, n. 77, giustificano la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese processuali.

3.3. Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. [REDACTED] pronunciata del Tribunale di Avellino il [REDACTED] così provvede:

- A) dichiara l'appello improcedibile;
- B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
- C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.

Così deciso in Napoli, il 17 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore

Antonio Lepre

Il Presidente estensore

Paolo Celentano